

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO E MISURE ANTI-OCCUPAZIONE ABUSIVA DI EDIFICI.

IL SINDACO

verificato

che nel territorio comunale esistono situazioni di degrado conseguenti alla dismissione di fabbricati da parte degli aventi titolo che lasciano stabili ed aree in condizione di grave incuria;

considerato

- che le aree e i manufatti abbandonati lasciati al "libero accesso" delle persone possono diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o senza fissa dimora o irregolarmente presenti sul territorio nazionale e/o sbandati in genere;
- che gli stabili abbandonati e lasciati al libero accesso di chiunque senza alcun impedimento, possono essere ambienti pericolosi anche per coloro che li frequentano illecitamente;
- che le occupazioni e/o le frequentazioni abusive destano allarme sociale;
- che gli stabili così considerati non hanno generalmente i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa mancando acqua, luce e gas, e che la protratta presenza di persone all'interno può determinare il sorgere di problematiche di carattere igienico sanitari con particolare riferimento all'accatastamento dei rifiuti;

dato atto

del configurarsi in capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statuali nonché coordinandosi con gli altri organi dello Stato, il fenomeno dell'incuria e dell'occupazione abusiva di immobili, declinandosi in particolar modo tale potere nei punti b) e c) dell'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, laddove si afferma che "... *Il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:....*

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate nei punti a e b;

considerato

che le situazioni di incuria, di omessa custodia e manutenzione di cui sopra, riscontrate sulla base delle segnalazioni pervenute all'Ufficio Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico, ai Carabinieri e lamentate dai cittadini residenti, riguardano sia complessi industriali, sia luoghi una volta adibiti a privata dimora, come pure aree private scoperte dismesse, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, e integrano quanto sopra richiamato nel citato articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno ed in particolare:

- il sorgere di condizioni di degrado e di isolamento che favoriscono l'instaurarsi di situazioni di degrado sociale quali quelle inevitabilmente legate al fatto che gli edifici e le aree vengono occupati abusivamente utilizzati in modo improprio come abitazioni o luoghi di insediamento precario e diventano teatro di problematiche ai margini della convivenza civile che possono favorire anche l'insorgere di fenomeni criminosi;

- il conseguente scadimento della qualità urbana, non solo perché quegli edifici e quelle aree sono abbandonati all'incuria senza alcun intervento di manutenzione e custodia, ma anche perché tale stato accompagnato dalle occupazioni abusive, determina nei cittadini residenti uno stato di timore e di insicurezza;
- l'integrità fisica di coloro che occupano abusivamente gli stabili e le aree, messa in pericolo sotto il profilo igienico-sanitario dalle condizioni di vita precarie e al di fuori delle più elementari regole di sicurezza;
- il pericolo per i cittadini residenti, soprattutto minori, derivante dal fatto che gli stabili e le aree, facilmente accessibili, per le condizioni di incuria e di degrado presenti, possono comportare il rischio di lesioni e infortuni anche gravi;

Ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento, ex articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n.125 , prevenendo e contrastando le azioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato al fine di fronteggiare le situazioni descritte nel punto precedente, di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità ;

visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L. come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

visto l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23.5.2008;

visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

vista la Delibera di C.C. n. 49 in data 29.11.2005 con la quale si è approvato il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

visto il decreto del Ministro dell' Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L 125/2008;

visto lo statuto comunale;

ORDINA

Che in tutto il territorio comunale:

1. è fatto obbligo ai proprietari di stabili privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, al fine di prevenire i fenomeni di degrado urbano, le occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora, anche cittadini italiani, e/o di persone sprovviste di legittimo titolo all'ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato, nonché le situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;

2. in particolare è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto precedente:

- di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte a chiunque non ne abbia titolo o diritto di godimento;
- di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza gli stabili e le aree scoperte non utilizzati in relazione alla loro destinazione d'uso ;
- di provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti negli stabili e nelle aree di cui al punto 1., nonché allo smaltimento dei residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione;

3. ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli stabili privati – quali a puro titolo di esempio luoghi una volta adibiti a privata dimora o complessi industriali - e le aree private scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario e anagrafico, ovvero all'interno dei quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto;

4. il verbale di accertamento e la relazione sullo stato dei luoghi viene trasmessa all'Ufficio Tecnico, il quale intima al trasgressore di provvedere, ricorrendone le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, in casi di particolare urgenza, a quanto disposto ai sensi del punto 2. della presente ordinanza; in caso di inottemperanza si dispone d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle spese al trasgressore.

La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova applicazione l'articolo 13 della Legge 241 del 1990.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00(cento) a euro 600,00(seicento) con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di euro 200,00 oltre alla spese del procedimento.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Brescia, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicata nel sito internet del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, alla Questura di Brescia, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Brescia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, alla Stazione Carabinieri di Rudiano competente per territorio.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Roccafranca, lì 5 Febbraio 2010

Il Sindaco
Murachelli Marina